

**CIVILE - Diritto e letteratura di Cristina Costantini**

(Anno di pubblicazione: 2012)

**Bibliografia:** la bibliografia è imponente e sempre in via di ulteriore aggiornamento. Tra le pubblicazioni più significative Aristodemou, *Studies in Law and Literature: Directions and Concerns*, *Anglo-American Law Review*, 22, 1993, 157-193; Id., *Law and Literature. Journeys from Her to Eternity*, Oxford, 2001; Ascoli-Levi, *Il diritto privato nel teatro contemporaneo francese e italiano*, *RDC*, VI, 1914, 145; Balkin-Levinson, *Law and the Humanities: An Uneasy Relationship*, *18 Yale Journal of Law and the Humanities*, 2, 2006, 155-186; Biet, *L'empire du droit, les jeux de la littérature, Europe*, 2002, 22; Binder-Weisberg, *Literary Criticisms of Law*, Princeton, 2000; Boyd White, *Legal Imagination*, Chicago, 1973; Id., *When words lose their meaning*, Chicago, 1984; Id., *Justice as Translation*, Chicago, 1990; Id., *Acts of Hope. Creating Authority in Literature, Law, and Politics*, Chicago, 1994; Id., *The Edge of Meaning*, Chicago, 2001; Id., *Living Speech*, Princeton, 2006; Brooks, *Narrative Transactions - Does the Law Need a Narratology?*, *Yale Journal of Law and the Humanities*, 1, 2006, 1-28; Brooks-Gewirtz (eds.), *Law's Stories: Narrative and Rhetoric in the Law*. New Haven, 1996; Calamandrei, *Le lettere e il processo civile*, *RDPC*, 1924, I, 202; Cardozo, *The Nature of Judicial Process*, Yale, 1921; Id., *Law and literature and other essays and addresses*, New York, 1931; Carpi, *Shakespeare and the Law*, Ravenna, 2003; Id., *Property Law in Renaissance Literature*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2005; Id., *The Concept of Equity: An Interdisciplinary Assessment*, Winter, 2007; Id., *Practising Equity, Addressing Law*, Winter, 2008; Costantini, *The Literture of Temple Bar*, *Polemos*, 2007, 169; Id., *Equity Different Talks*, in *14 The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2008, 1-19; Id., *The Jews and the Common Law. A question of Traditions and Jurisdictions. An analysis through W. Scott's Ivanhoe*, *Textus*, 2008, 467-486; Cover, *Nomos and Narrative*, *97 Harv. L. Rev.* 4, 1983; Id., *Violence and the World*, *Yale Law Journal* 95, 1986, 1601-1629; Dolin, *A Critical Introduction to Law and Literature*, Cambridge, 2007; D'Amato, *La letteratura e la vita del diritto*, Milano, 1936; Douzinas-Gearey, *Critical Jurisprudence: The Political Philosophy of Justice*, Oxford, 2005; Douzinas-Warrington, *Justice Miscarried: Ethics, Aesthetics and the Law*, Hempstead, 1994; Ferguson, *Law and Letters in American Culture*, Cambridge (Mass.), 1984; Dworkin, *A Matter of Principle*, Harvard, 1985; Fish, *Is There A Text In This Class? The Authority of Interpretive Communities*, Cambridge (Mass.), 1980; Id., *Interpretation and the Pluralist Vision*, *60 Texas Law Review*, 1982, 495-505; Gaakeer, *Hope springs eternal, an introduction to the work of James Boyd White*, Michigan, 1998; Id., *Translation and Judicial Ethos*, *Law and Literature, Current Legal Issues* 2, 1999; Gaakeer-Ost (eds.), *Crossing Borders, law, language, and literature*, Nijmegen, 2008; Garapon-Salas, *Les nouvelles sorcières de Salem, Leçons d'Outreau*, Paris, 2006; Gearey, *Law and Aesthetics*, Oxford and Portland, 2001; Id., *The Poetics of Practical Reason: Joseph Raz and Philip Larkin*, *Law and Literature*, 19, 2007, 377-400; Goodrich, *Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal Analysis*, Basingstoke, 1987; Id., *Languages of Law. From Logics of Memory to Nomadic Masks*, London, 1990; Id., *Oedipus Lex: Psychoanalysis, History*, Berkeley, 1995; Id., *Law in the Courts of Love: Literature and Other Minor Jurisprudences: Politics of Language*, London, 1996; Holdsworth, *Charles Dickens as a Legal Historian*, New Haven, 1928; Jellinek, *Ausgewählte Schriften und Reden*, Berlin, 1911; Kelsen, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, Leipzig, 1905; Kohler, *Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz*, Berlin, 1919; London, *The World of Law, I. The Law in Literature, II. The Law as Literature*, New York, 1960; Monateri, *Deep Inside the Bramble Bush - Complex Orders and Humanities*, *Cardozo Electronic Law Journal*, 13, 2007, 1-12; Id., *Sovereign Ambiguity - From Hamlet to Benjamin via Eliot and Schmitt*, *20.2 Anglistik. International Journal of Legal Studies*, 2009, 121-130; Nussbaum, *Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature*, New York, 1990; Olson, *Criminalized Bodies in Literature and Biocriminology*, in *The Body as Interface: Dialogues between the Disciplines*, a cura di Sielke-Schäfer Wünsche, Heidelberg, 2007, 257-278; Olson- Kayman (eds), *Special issue on Law, Literature, and Language*, *European Journal of English Studies*, 11, no.1, Routledge, 2007; Posner, *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, Cambridge MA, 1988; Raffield, *Images and culture in Early Modern England*, Cambridge, 2004; Id., *The comedy of errors and the meaning of contract*, *Law and Humanities* 3 (2), 2009, 207-229; Id., *Shakespeare's Imaginary Constitution: Late-Elizabethan Politics and the Theatre of Law*, Oxford, 2010; Id., *The ancient constitution, common law and the idyll of Albion: law and lawyers in Henry IV, parts 1 and 2*, *Law And Literature*, 22 (1), 2010, 18-47; Id., *The Inner Temple revels (1561-62) and the Elizabethan rhetoric of signs: legal iconography at the early modern Inns of Court*, in Archer-Goldring-Knight, *The Intellectual and Cultural World of the Early Modern Inns of Court*, Manchester, 2011, 32-50; Sherwin, *When Law Goes Pop: The Vanishing Line Between Law and Popular Culture*, 2000; Visconti, *Lines of Equity, literature and the origins of law in later Stuart England*, Ithaca, 2008; Ward, *Law and Literature. Possibilities and Perspectives*, Cambridge, 1995; Id., *Casting Down Imaginations: Politics and Poetry in the English Republic*, *The Journal of Legal History*, 2000, 3, 101-114; Id., *The Case of Helen Huntington*, *Criticism*, 2008, 2, 151-182; Id., *Emily Brontë and the terrorist Imagination*, *English Studies*, 2008, 5, 524-551; Id., *The Rochester Wives*, in *Law and Humanities*, 2008, 2.1, 99-130; Id., *Equity Stirring. The Story of Justice Beyond Law*, Oxford, 2009; Id., *Marriage Law and Practice in the Long Eighteenth Century. A Reassessment. Living in Sin: Cohabiting as Husband and Wife in Nineteenth Century England*, *Law and Humanities*, 2010, 4.1, 149-154; Watt-Raffield, *Shakespeare and the Law*, Oxford, 2008; Weisberg, *When Lawyers write*, 1987; Id., *The Failure of the Word: The Lawyer as Protagonist in Modern Fiction*, Yale, 1989; Id., *Poethics and other Strategies of Law and Literature*, New York, 1992; Id., *Vichy Law and the Holocaust in France*, Amsterdam, 1996; Id., *The Legal Speaker and Writer at the New Millennium, with an Application to Justice Souter*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 67, 2003; Id., *Nietzsche's Hermeneutics Good and Bad Interpreters of Texts*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 99, 2004; Id., *Wigmore, and the Law and Literature Movement*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 177, 2006; West, *Authority, Autonomy, and Choice: The Role of*

*Consent in the Moral and Political Visions of Franz Kafka and Richard Posner, 99 Harvard Law Review, 1985, 384-428; Id., Jurisprudence as Narrative: An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory, 60 N.Y.U. L. Rev., 1985, 145; Id., Adjudication is not Interpretation: Some Reservations about the Law-as-Literature Movement, in 54 Tennessee Law Review, 1987, 203-278; Wigmore, A list of One Hundred Legal Novels, Illinois Law Review 2, 1908, 574, repr. Illinois Law Review 26, 1922, 31.*

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La periodizzazione del movimento "Law and Literature". La dicotomia "Law in Literature"/"Law as Literature". - 3. L'attuale scenario. - 4. Law as Narrative. Il diritto come narrativa.

### 1. Introduzione.

Con l'espressione "diritto e letteratura" (Law and Literature, Droit et littérature, Recht und Literature, Derecho y Literatura) si fa riferimento ad una delle plurali declinazioni del discorso interdisciplinare orientato alla lettura ed alla comprensione del dato giuridico in corrispondenza strutturale e comparativa con altri ambiti e domini. Sinteticamente si è impiegata la onnicomprensiva formulazione "Law & ..." così da lasciare aperta la concreta individuazione del secondo polo assunto quale parte integrante di una specifica costruzione intellettuale. Si sono conseguentemente diffusi studi specifici di diritto e politica, diritto e teologia, diritto e filosofia, diritto e arte, diritto e storia, diritto e iconografia, diritto e cinema, diritto e teatro, tutti orientati alla considerazione del diritto come prodotto o pratica culturale. In seno alle forme di analisi interdisciplinare, ed in relazione ai diversi schemi analitici importati o condivisi, si è operata una distinzione tra ciò che può essere classificato come Law and Humanities <sup>(1)</sup>, ossia tutte le prospettive di indagine fondate sul comune riferimento alle scienze umane (appunto letteratura, filosofia, teologia, scienza politica) e ciò che può essere definito in termini di Law and Economics, ossia il complesso delle impostazioni basate sulla mutua associazione diritto-economia.

Il binomio diritto e letteratura è stato tradizionalmente giustificato portando ad evidenza l'affinità tra i processi espressivi e concettuali propri di entrambi i settori, nella misura in cui tanto il diritto, quanto la letteratura provvedono alla strutturazione formalizzata della realtà attraverso il linguaggio e, dunque, pariteticamente debbono confrontarsi con i problemi portati dai segni linguistici, in primo luogo con il problema interpretativo. La riflessione ulteriore ha sottolineato come l'organizzazione dei segni linguistici in un testo (ora letterario, ora giuridico) consenta al contempo di identificare generi diversi, ciascuno dei quali risponde ad un definito canone, e di perseguire obiettivi strategici. Per questa via si è giunti a valorizzare il carattere ideologico ovvero retorico del momento rappresentazionale, l'apparato critico in grado di disarticolare la valenza obiettiva del canone, o, con diversa espressione, di profanare il dispositivo letterario e giuridico aprendo alla possibilità di contro-narrative. La crescente attenzione che il panorama internazionale mostra verso gli studi di diritto e letteratura ha portato ad affermare che la codeterminazione dei due ambiti debba essere ripensata in termini ontologici e non solo a fini metodologici od epistemologici.

### 2. La periodizzazione del movimento "Law and Literature". La dicotomia "Law in Literature"/"Law as Literature".

È possibile offrire una periodizzazione in grado di segnare e rappresentare le tappe più significative del movimento di law and literature, inteso come movimento intellettuale suscettibile di autonoma considerazione. Ciò al di là del ricorso alla letteratura che contraddistingue la metodologia tradizionale della storiografia giuridica ove sia negato o compromesso l'accesso alle fonti, così da rinvenire proprio nel testo letterario la traccia di situazioni o normative altrimenti oscure e difficilmente ricostruibili. In specie si delineano tre fasi: una prima fase, che si estende dagli inizi del '900 fino agli anni '70, contrassegnata dalla emersione di grandi temi e questioni intorno alle ragioni di interferenza tra i due ambiti; una seconda, che abbraccia gli anni '70 e '80, caratterizzata dalla sistematizzazione della riflessione sull'approccio gius-letterario, le cui potenzialità euristiche e formative vengono discusse ed argomentate; una terza, che dagli anni '90 giunge fino ai nostri giorni, contraddistinta dalla emersione di nuove prospettive.

La genesi della prima fase suole essere riportata agli inizi del xx secolo e collegata alla produzione di John Wigmore e Nathan Cardozo: si sostiene, infatti, che proprio gli scritti di questi due giuristi americani, il primo professore, il secondo giudice, lascerebbero in luce emergere quella differenziazione di prospettive, che verrà successivamente teorizzata ed individuata nella dicotomia "law in literature" (il diritto nella letteratura)/"law as literature" (il diritto come letteratura). In particolare si attribuisce a J. Wigmore <sup>(2)</sup> la prima organica trattazione dei modi in cui il testo letterario descrive e rappresenta la dimensione giuridica, ne è testimonianza e ne offre approvazione o censura: il diritto vive attraverso la letteratura, *nella* letteratura; in essa è filtrata e misurata la coscienza giuridica di una data epoca (*law in literature*). Nel proprio saggio *A List of Legal Novels*, Wigmore parte dal presupposto che la letteratura deve assumere una posizione centrale nell'educazione dell'uomo di legge come strumento di comprensione dell'umano oltre l'esperienza storica ed individuale <sup>(3)</sup>: la lettura di opere letterarie non risponde, dunque, ad una attività ricreativa, ma, tutto al contrario, ad un momento imprescindibile nel percorso formativo di chi è chiamato ad essere giurista <sup>(4)</sup>. Su queste premesse, definito cosa debba intendersi per "legal novel" («a legal novel is simply a novel in which a lawyer, most of all, ought to be interested»), viene stilata una vera e propria tassonomia dei testi appartenenti a tale genere che ogni giurista dovrebbe conoscere ed in specie ogni avvocato dovrebbe avere a mente nell'esercizio della propria professione <sup>(5)</sup>.

Si deve al giudice Benjamin Nathan Cardozo il merito di aver posto l'accento sul momento propriamente linguistico e letterario (in senso ampio) della dimensione giuridica; sulla rilevanza della forma, dello stile e della retorica nella elaborazione del testo giuridico; sul carattere narrativo assunto dalla trasposizione dell'esperienza in diritto. In questa direzione, come si avrà modo di affermare in seguito, il diritto stesso

è letteratura (law as literature) <sup>(6)</sup>. È Cardozo a sostenere che la nozione di letteratura deve essere ridefinita <sup>(7)</sup>: anche le sentenze costituiscono esempi di scrittura letteraria. Su queste basi evidentemente si legittima l'impiego da parte del giurista (e per risolvere problemi di teoria generale) di tecniche che sono proprie della critica letteraria. Inoltre, se la forma è essa stessa struttura del discorso giuridico <sup>(8)</sup>, ed in specie degli argomenti elaborati dal giudice nella propria opinion, è possibile individuare diversi stili, che corrispondono a differenti tipi di decisioni <sup>(9)</sup>. Inoltre è ancora Cardozo a mettere in scacco la pretesa autonomia del diritto, mostrando come lo stesso procedimento seguito in via argomentativa dal giudice per giungere alla propria decisione è flusso continuo (perpetual flux), condotto ed influenzato da forze che i giudici non possono né riconoscere, né nominare (inherited instincts; traditional beliefs; acquired convictions) <sup>(10)</sup>.

Più tardi, negli anni '60, gli approcci paralleli di Wigmore e Cardozo saranno ripresi e tematizzati da Ephraim London, avvocato newyorkese, nella propria opera *The World of Law*, dove, non a caso, l'universo normativo, il "mondo-diritto" è rappresentato nelle due articolazioni complementari di Law in Literature e Law as Literature, corrispondenti ai due volumi in cui è suddivisa la trattazione <sup>(11)</sup>.

Non va dimenticato come, nel medesimo periodo, uno dei più grandi storici del diritto inglese, William Holdsworth <sup>(12)</sup>, abbia difeso la rilevanza della letteratura ai fini dell'effettiva e concreta comprensione del mondo della Legge. Holdsworth dedicò, infatti, un lavoro monografico all'analisi delle opere di Charles Dickens, ritenute imprescindibili per poter giungere ad una consapevole conoscenza del common law, delle sue corti e delle sue giurisdizioni, dei suoi interpreti ed attori, dei luoghi fisici e degli spazi che ne hanno consentito una tangibile incarnazione <sup>(13)</sup>. In questa prospettiva, la letteratura (e nella specie la produzione del celeberrimo romanziere) dice oltre quanto esprimano le fonti; dà spessore al dato puramente formale; fa vivere regole e principi in un contesto; umanizza formule stereotipate <sup>(14)</sup>. Per questi motivi Charles Dickens, pur letterato, deve essere considerato uno storico del diritto. L'eccedenza non custodita, bensì tradita dai testi canonici della Legge viene protetta e restituita dalla letteratura: solo accedendo al letterario anche il giurista si riappropria della complessità del mondo in cui opera <sup>(15)</sup>.

L'attenzione alle mutue interferenze tra diritto e letteratura non rimane esclusiva al mondo anglosassone, anzi trova contestuale sviluppo nei sistemi continentali. L'esperienza italiana è contrassegnata da una articolata produzione <sup>(16)</sup> che culmina nell'opera di Antonio D'Amato, la prima ad offrire una strutturata ricognizione degli argomenti fino ad allora sviluppati <sup>(17)</sup>. L'Autore, dopo aver riconosciuto che nella storia la letteratura ha avuto il ruolo fondamentale di concorrere a spiegare le origini e l'evoluzione di vari istituti giuridici, giunge ad individuarne la natura ossimorica, nella misura in cui essa è al contempo ed alternativamente ponte e diaframma tra esigenze sociali e coscienza collettiva, da un lato, e diritto positivo dall'altro. Infatti, quando il diritto codificato è consentaneo alla sensibilità giuridica di un dato periodo storico, la letteratura lo segue e lo avalla; per contro, quando v'è divario tra regole formalizzate ed aspirazioni collettive, la letteratura porta ad evidenza ed oggettivizza questa dissociazione, recependo lo spirito espresso in seno al tessuto sociale e sollecitandone una sua ricezione a livello normativo <sup>(18)</sup>. È evidente come qui D'Amato faccia propria la concezione crociana dell'estetica, come scienza dell'espressione, attività teoretica relativa al sensibile, e dell'arte, come forma dello Spirito che consiste di conoscenza ed intuizione. Ulteriori considerazioni vengono sviluppate dal giurista Ferruccio Pergolesi, che dopo aver scritto saggi tematici, perviene ad una obiettiva teorizzazione dell'importanza scientifica che la letteratura acquista come documento, evidenza del "diritto pratico", ossia del diritto così come esso è inteso, valutato ed applicato <sup>(19)</sup>. In questa direzione viene amplificata la duplice interessenza del diritto nella letteratura e della letteratura nel diritto che già era stata colta da D'Amato: i testi letterari sono al contempo fonti di conoscenza storica, in quanto danno voce alla costituzione materiale, alla formazione sociale del diritto, e strumenti critici in grado di porre problemi etici <sup>(20)</sup>. La principale esemplificazione che Pergolesi propone riguarda proprio il discorso intorno alla giustizia così come esso è stato condotto nella letteratura italiana ed europea di tutto l'Ottocento e di inizio Novecento <sup>(21)</sup>, evidenziando l'insufficienza e la manchevolezza delle soluzioni umane rispetto ad un ideale astratto.

Nell'esperienza tedesca l'interesse dei giuristi per la tradizione letteraria è ribadito nel corso del tempo. Se Kelsen dedica un lavoro giovanile alla teoria dello Stato nella Monarchia di Dante <sup>(22)</sup>, Jellinek guarda alla letteratura come al mezzo tramite cui il diritto è compreso e rivelato nella sua storicità <sup>(23)</sup> e Kohler dialoga con Jhering intorno alla rappresentazione del diritto in Shakespeare <sup>(24)</sup>, la più compiuta sistematizzazione dei rapporti diritto-letteratura si trova nelle opere di Hans Fehr e Gustav Radbruch. Fehr, in particolare, definisce il diritto in termini di Kulturerschwingung, ossia in termini di prodotto culturale cui la letteratura offre un apporto significativo sia come fonte, sia come strumento critico <sup>(25)</sup>. Radbruch, dal canto suo, compie, attraverso l'analisi letteraria, una operazione sistemologica ante litteram: la letteratura dice quale sia l'idea di diritto elaborata nelle diverse esperienze giuridiche, consentendone una strutturale differenziazione <sup>(26)</sup>. Ancora si deve a Carl Schmitt una profonda riflessione sulle ragioni di distinzione tra dramma e tragedia nel suo *Amleto o Ecuba* <sup>(27)</sup>. In questa sede la ricerca letteraria si coniuga con la definizione politica e giuridica della sovranità e della legittimità: nella trama finzionale dell'Amleto shakespeariano irromperebbe, infatti, il riferimento alla storia e segnatamente alle vicende inglesi relative alla successione di Maria Stuarda, riconoscibili dal pubblico. Il rinvio che l'azione rappresentata compie verso una dimensione di metateatralità, facendo trascolorare il dramma nel tragico, diviene - nell'interpretazione di Schmitt - al contempo eccedenza e residuo in grado di imprimere una cicatrice nella forma espressiva dell'opera, di provocare un senso estetico di sospensione. Inoltre la figura di Orazio diviene corpo di spiegazione dei concetti politici di rappresentanza e rappresentazione, intesi quali dispositivi finalizzati a catturare il passaggio dall'antico al moderno assetto della sovranità.

Ciò che emerge sinteticamente in quella che si è definita come la prima fase di elaborazione del movimento di law and literature è la preoccupazione di utilizzare i testi letterari in una triplice direzione, ossia non solo come fonti di cognizione di dati - anche giuridici - scarsamente documentabili, ma anche



come strumenti di riflessione sul fondamento del diritto e sui meccanismi intrinseci che ne regolano il funzionamento e come dispositivi aventi vocazione politica e pedagogica. Ciò che differenzia l'esperienza angloamericana dall'esperienza continentale è il diverso ordine assegnato alle tre funzioni esplicabili dalla letteratura rispetto al diritto, nella misura in cui, nella prima, prevale la considerazione didattico-formativa (la letteratura svolge un ruolo fondamentale nella educazione del giurista), laddove, nella seconda, è preminente la discussione teorica e la prospettiva di ricerca e di analisi.

La seconda fase (anni '70-'80) è contrassegnata dalla sistematizzazione delle posizioni emerse. Vengono precisati temi ed obiettivi delle due prospettive (*Law in Literature* e *Law as Literature*), sottolineando come le stesse debbano essere intese in rapporto non di esclusione, bensì di reciproca complementarietà: diritto e letteratura divengono parti integranti, elementi essenziali di un dispositivo più complesso, ossia del patrimonio culturale, ed unitariamente concorrono sia a plasmare le categorie mentali che governano la società, sia a definire l'universo simbolico di ogni comunità. Su queste basi viene per così dire teorizzato il canone del movimento di *law and literature*: da un lato sono elencati i testi fondamentali verso cui indirizzare l'analisi (canone bibliografico), la cui posizione di centralità viene di norma collegata alla capacità di porsi quali "universali", creando una comunione condivisa di principi e valori (28); dall'altro sono precisati i criteri metodologici da impiegare (canone metodologico). Al contempo si sottolinea come le due anime di cui il movimento si sostanzia alimentano corrispondentemente due progetti: l'uno di eticizzazione ovvero di umanizzazione del diritto in generale e della giustizia in particolare; l'altro ermeneutico, di trapianto o trasposizione - come già più sopra si accennava - nel campo giuridico di metodi e tecniche inizialmente elaborati e sperimentati nell'analisi del testo letterario. Questo è il decennio in cui vengono scritti i saggi e le monografie d'impianto teorico-critico che, allo stesso modo, diventeranno testi di riferimento imprescindibili per chi si occupi di *law and literature*. I principali esponenti sono Allen Smith, Robert Cover, Robert Ferguson, Richard Weisberg, James Boyd White. Le teorie del postmoderno arricchiscono ulteriormente gli argomenti del movimento: la resistenza al positivismo ed ai criteri di interpretazione ad esso associati porta a definire il diritto come sistema comunicativo, a far dipendere il testo del diritto dal contestoin cui è attuato ed applicato. Richard Weisberg, in specie, costruisce una vera e propria "literary jurisprudence" con un'anima duale (29). Da un lato, essa si sostanzia nell'applicazione al diritto di un "poetic method", incentivando lo studio e la pratica della retorica forense: è lo stile espressivo delle opinioni riportate nel corpo argomentativo delle decisioni a determinare la percezione che di esse si ha (ossia se esse siano o meno conformi a giustizia) e a costruire la loro autorevolezza. Dall'altro, la literary jurisprudence si declina in termini di "poethics", sostantivo, questo, coniato appositamente come crasi tra "poetic" ed "ethics" per introdurre correttivi etici agli eventuali abusi che pure possono derivare dalla, o essere connessi alla retorica giuridica, così da «match ethics and aesthetics in legal rhetoric»: la connessione tra giustizia ed efficacia stilistica impedisce qualsiasi deriva cinica o egoistica. James Boyd White ha ampiamente sviluppato la riflessione critica intorno al linguaggio come strumento di definizione delle identità, delle comunità e delle tradizioni, e ha reinterpretato il diritto in termini di letteratura sociale (30). Se il giurista è egli stesso scrittore, ciò che interessa è verificare i meccanismi di controllo e di governo interni ai diversi tipi di linguaggio (verbali e non verbali) impiegati. Il potere associato al Giuridico risiede nell'aspetto coercitivo della sua retorica, nel modo in cui essa struttura una particolare sensibilità ed una particolare visione. Parallelamente la ricerca porta ad esplorare ciò che, in una vita fatta di linguaggio, si pone oltre la parola, ossia il complesso di relazioni essenziali nella determinazione dei significati possibili.

Il declino dell'autonomia del diritto come campo del sapere, come disciplina, è stato inoltre indagato con accenti critici da Richard Posner (31). Negli scritti del giurista americano, giudice e professore, si distinguono gli apporti che possono derivare dalla letteratura al diritto: da un lato viene apprezzata con perplessità la possibilità di trasporre i criteri propri dell'ermeneutica letteraria ai fini dell'interpretazione di testi legislativi; dall'altro si riconosce una sia pur limitata valenza positiva all'uso della letteratura per la migliore comprensione delle opinioni rese dai giudici nelle proprie decisioni. Al di là dell'ausilio che in generale può fornire a fini retorici e stilistici, il testo letterario è essenzialmente altro dal testo giuridico: «work of literature is doing something more than conveying to the reader a paraphrasable meaning conceived in the Author's mind». Per questo le tecniche interpretative non possono che essere diverse: mentre chi interpreta l'opera letteraria si pone quale "New Critic", in quanto prescinde dalla biografia e dall'intenzione dell'Autore, cercando di strutturare coerentemente il significato del linguaggio letterario intrinsecamente ambiguo, chi interpreta il testo giuridico, è chiamato ad essere "intentionalist", ossia a decodificare come lo stesso legislatore, in quanto autore del testo, avrebbe risolto la medesima questione. A quella che si propone come terza fase di sviluppo ed affermazione del movimento "diritto e letteratura" viene dedicato separatamente il successivo paragrafo, tali e tanti sono gli sviluppi meritevoli di autonoma considerazione.

### 3. L'attuale scenario.

Il panorama accademico internazionale è oggi attraversato da un crescente interesse per gli studi interdisciplinari: le prospettive di indagine si moltiplicano, andando molto al di là delle tradizionali impostazioni; le pubblicazioni divengono sempre più numerose ed articolate; si inaugurano dipartimenti e riviste (32) specificamente dedicate ai temi dell'interdisciplinarietà; vengono istituiti appositi corsi di insegnamento; si affermano associazioni scientifiche aventi lo scopo di promuovere lo studio delle mutue implicazioni tra diritto e letteratura; il web registra e rispecchia la molteplicità degli indirizzi e delle risorse (33). Tale è la differenziazione degli interessi, che la denominazione "Law and Literature" appare limitante, così da preferire quella più ampia di Law and Humanities, se non addirittura quella di Law and Culture. Qui si cercherà di offrire un quadro delle principali posizioni emergenti, nella consapevolezza che il dibattito culturale è così vivo da rendere ogni esposizione non esaustiva.

In primo luogo, gli argomenti sviluppati in seno all'indirizzo *law as literature* sono stati ulteriormente elaborati, così da investigare i modi in cui il diritto come testo, ed in quanto testo, riceve legittimazione. In questa prospettiva le dinamiche e le interrelazioni diritto/letteratura vengono amplificate e connesse strutturalmente alla dimensione più propriamente storica e politica. Rappresentativo di questo indirizzo è il pensiero di Ian Ward <sup>(34)</sup>, che efficacemente evidenzia la necessità di spingersi oltre gli orizzonti già noti per acquisire una diversa consapevolezza in ordine alla natura dell'ordine giuridico e della costituzione in cui esso si esprime, ridefinendoli unitariamente come il prodotto dell'immaginazione politica di una data comunità e da questa legittimati. È il particolare rapporto che i destinatari intrattengono con il testo in cui si esprime la Legge a deciderne validità e legittimità. «The interdisciplinary study of law and literature is now well established. Law is a function of text and language, and is better understood as such. At the same time, literature, meaning novels, poetry, drama and so forth, can provide a valuable supplement to recognised legal texts, statutes, cases and commentaries. *Its aspiration does not, however, rest here. If law is indeed a literary expression, then its subjects subjugate themselves as readers and audiences. Subjugation becomes an engagement with texts; we subjugate ourselves to those texts which we accept, whether or not our acceptance is encouraged by our reason, our superstition or merely by fear of punishment. In other words, the legitimacy of law, the extent we accept it as valid, whether it be rational, providential or simply effective, rests, in the final analysis, in our collective and individual political imagination. A text is legitimate if an audience, for whatever reason, chooses to grant it that legitimacy*» <sup>(35)</sup>. La letteratura svolge la funzione essenziale di concorrere a plasmare una mutevole immaginazione politica e giuridica; così, guardando alla storia del *common law* inglese ed innovando rispetto a quanto già affermato dalle letture tradizionali della produzione shakespeariana, Ward giunge ad identificare una vera e propria "shakespearean constitution". D'altra parte, la stessa conformazione dell'ordine globale ed il suo essere attraversato da strategie e contro-strategie del terrore viene studiato da Ward attraverso la necessaria, in quanto fondativa, relazione tra politico, giuridico e letterario <sup>(36)</sup>.

Un discorso parallelo, seppur con toni specifici e facendo uso dei criteri di analisi propri della filosofia postmoderna, è condotto da Costas Douzinas <sup>(37)</sup> e dalla sua scuola nello smascherare gli artifici e le tecniche, sia testuali che meta-narrativi, sottostanti alla costruzione ed alla qualificazione di un definito assetto giuridico in termini di ordine legittimo e costituito. Ciò che emerge oltre le apparenze di uniformità e di certezza è lo scarto tra la grammatica (in senso derridiano) del testo giuridico e la retorica degli atti (interpretativi ed argomentativi) che su di esso si fondano. A tali fini viene introdotto un neologismo, "logonomocentrism", per evocare, nell'ambito propriamente giuridico, ciò che in filosofia sta per "logocentrism": se con "logocentrism" si fa riferimento al progetto filosofico di rappresentare il mondo della giustizia e dell'etica come un complesso di regole e principi coerente, autonomo ed autoreferenziale, con il termine "logonomocentrism" si intende presentare il diritto come una unità organica, autosufficiente ed indipendente da altre discipline <sup>(38)</sup>. Ora, proprio questa immagine deve considerarsi frutto di una illusione prodotta attraverso il consapevole utilizzo di dispositivi retorici (metalessi, sineddoche, metafora) <sup>(39)</sup>: «it is in the interplay between these textual reversal, ideological representations and metaphorical impositions that we can see history developing» <sup>(40)</sup>. L'incontro tra le pretese razionalizzatrici della modernità e gli orizzonti aperti dalle teorie post-strutturaliste porta conclusivamente ad attribuire rilevanza critica alle zone di soglia, di prossimità o di indifferenza tra diversi ambiti, a ciò che rimane sospeso e perciò ontologicamente ambiguo, non decidibile: «The outcome remains suspended between law and literature, jurisprudence and aesthetics, philosophy and rhetoric, speech and writing, the word and the world» <sup>(41)</sup>. Su queste basi, da un lato Maria Aristodemou <sup>(42)</sup> utilizza la letteratura per rivelare la natura finzionale del diritto e, più in generale, della dimensione giuridica complessivamente considerata, conducendo una lettura a ritroso fino alla classicità che evidenzia il tradimento delle origini e la consapevole repressione della retoricità propria del discorso giuridico; dall'altro Adam Gearey, in chiave nietzscheana, ricostruisce una compiuta teoria sulla estetica del diritto per scoprirne forma e fondazione <sup>(43)</sup>.

Un'ulteriore prospettiva che radicalmente riquifica il discorso giuridico è elaborata da Peter Goodrich <sup>(44)</sup>. Nel suo impianto, letteratura, estetica e teologia sono strutturalmente coese nella definizione del Giuridico. In particolare Goodrich collega efficacemente la teologia della presenza alla questione giuridica dello "spirito del diritto", ossia alla voce vivente del diritto, alle memorie che animano il corpo di ogni tradizione. Per questa via il discorso giuridico è rappresentazione di un logos che pre-esiste, di un principio ordinatore, volta per volta ricondotto alla volontà divina, o al diritto naturale, o ancora al tempo memorabile delle proprie origini. Ne consegue che ogni ermeneutica diviene una meta-fisica nella misura in cui, confrontandosi con le genealogie create o custodite dalle tradizioni, concorre a definire chi noi oggi siamo. Parimenti vi è la consapevolezza che il diritto, quale che sia la forma di esteriorizzazione e di conoscibilità, rappresenta un sistema di memorie che utilizza il medio della parola per ricostruire un passato immaginario, di eventi e pratiche le cui origini sono andate perdute, la cui verità è solo supposta, la cui legittimità è il prodotto della credenza collettiva o della fede nella autorità e nella veridicità dei testi. Le due affermazioni chiamano a riscoprire i diversi linguaggi che concorrono a plasmare la Legge, ad attribuire precipua rilevanza al momento rappresentazionale, e a concepire le tradizioni giuridiche non tanto come evidenze del passato, quanto come mitologie, commistioni di immagini e simboli, di narrative volute ed oracolari verità.

Vi è ancora la scuola di Warwick, che annovera tra i suoi principali esponenti Gary Watt e Paul Raffield <sup>(45)</sup>. Con particolare chiarezza, Gary Watt riquifica l'approccio di *law and literature* in termini di analisi con-testuale, ossia quale percorso di ricerca in grado di porre i testi giuridici a fianco di altri testi, appartenenti a diversi generi, ed al contempo di guardare al testo giuridico come ad un testo secondario inserito in un più ampio discorso culturale <sup>(46)</sup>. Inoltre, secondo Watt, entrambi gli indirizzi tradizionali nati in seno al movimento di *law and literature* (*law in literature* e *law as literature*) sono suscettibili di subire un'inversione nell'ordine dei loro elementi costitutivi, così che è possibile parlare di "literature

*in law*" (ossia di testi letterari citati in scritti giuridici) e di "*literature as law*" (ossia di generi letterari che pongono regole, come quello del poema didattico) (47). Scopo degli studi di *law and literature* è, dunque, quello di scrutinare "the Law beyond the Law". A partire da queste premesse, tra i numerosissimi ambiti investigati, appare di particolare rilevanza la ricostruzione che Watt offre dell'*Equity* inglese, sia nel senso di riscoprire le rappresentazioni letterarie dell'idea di equità che hanno concretamente influito sulla costruzione del corrispondente concetto giuridico; sia nel senso di analizzare il linguaggio creato, amministrato ed applicato dalla Court of Chancery, così da individuare nel common law la sapiente articolazione di due domini lessicali differenti, anche se non antagonisti; sia, ancora e più radicalmente, nel senso di ricalcare la stessa ontologia dell'*Equity* in termini essenzialmente poetici, riscoprendone l'identità funzionale con la figura retorica della metafora. In prospettiva parallela Paul Raffield ha sviluppato brillantemente il tema della drammatizzazione della Legge, cogliendo nelle forme di rappresentazione estetica e nella letteratura gli elementi che hanno consentito la formazione di una definita tradizione giuridica. In specie, proprio la rivalutazione della pluralità delle forme di espressione e di comunicazione ha portato Raffield a delineare una compiuta iconografia del common law inglese nella quale viene inscritta storicamente la costruzione dell'*Ancient Constitution* (48).

Non sono mancate analisi meditate volte a legittimare storicamente il rapporto diritto e letteratura, riscoprendone le connessioni strategiche in epoca rinascimentale e l'importanza che esse ebbero nella formazione del giurista nell'esperienza sia di common law che di civil law (49). Ancora gli studi di *law and literature* hanno incrociato temi e questioni proprie del femminismo giuridico (50). La rilevanza dell'immaginazione letteraria ed il ruolo politico (nell'accezione etimologica del termine) della letteratura sono stati ulteriormente apprezzati e coordinati con scopi, natura e funzioni propri del discorso giuridico (51). Da ultimo si è sostenuto che la relazione diritto-letteratura deve essere ricostruita non tanto o non soltanto a fini metodologici ed epistemologici, ma molto più radicalmente in termini ontologici facendo perno sul concetto di rappresentazione (52).

Come si è detto, le iniziative scientifiche intorno alla diffusione dell'approccio interdisciplinare si sono esponenzialmente moltiplicate, traducendosi nella costituzione di veri e propri network di ricerca, e nell'attivazione ed elaborazione di specifici progetti (53).

Tra i primi, si segnala l'*European Network for Law and Literature* (54) diretto da Jeanne Gaakeer e Greta Olson, i cui scopi, come testualmente si legge nella pagina di presentazione sono quelli di «Promote Law and Literature within the European context and to increase communication between scholars; reflect on and thematize possible differences between European Law and Literature work and that of Anglo-American scholars (such differences might include different foci due to backgrounds in adversarial or inquisitorial law systems and related legal cultures); meet to exchange ideas, work, and viewpoints; use this platform as a forum for discussion; encourage comparative work as well as research on non-canonical texts and genres». Ad esso è collegato il *Nordic Network for Law and Literature* (55).

In ambito nazionale è di particolare rilievo la costituzione della A.I.D.E.L. - Associazione Italiana di Diritto e Letteratura -, di cui è presidente Daniela Carpi (anglista) e Vicepresidente Pier Giuseppe Monateri (giurista), i cui scopi - come si legge nel relativo atto costitutivo - sono proprio quelli di: a) promuovere e incoraggiare in Italia gli studi di Diritto e Letteratura; b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica in questo settore; c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, simposi, seminari ed altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo del Diritto e Letteratura; d) facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi stranieri; e) collegarsi con le maggiori Istituzioni internazionali deputate alla ricerca nel campo di Diritto e Letteratura; f) promuovere ed incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo del Diritto e Letteratura (56). L'Associazione si esprime attraverso la rivista *Polemos*, il cui obiettivo è offrire il superamento delle distinzioni moderne tra diritto, politica e cultura, portando ad evidenza come «i concetti della sfera spirituale siano intrinsecamente pluralistici e da comprendere a partire dall'esistenza politica concreta, così come il cammino stesso che va dal metafisico al morale, al giuridico, all'economico passa attraverso l'estetico» (57).

#### **4. Law as Narrative. Il diritto come narrativa.**

Nell'ambito della ricerca interdisciplinare s'inserisce ancora quella particolare prospettiva che più specificamente identifica il secondo polo di completamento e di comparazione nella narrativa. La rilevanza di questa associazione è sicuramente considerevole nella misura in cui, a seconda dei toni e degli accenti, essa può essere orientata a finalità strategiche, e dunque politiche, ovvero alla considerazione delle consonanze che la dimensione giuridica intrattiene con la dimensione teologico-religiosa.

Si deve a Robert Cover - precedentemente citato come uno degli esponenti di quella che è stata individuata come la seconda fase del movimento "diritto e letteratura" - la brillante ed insuperata codificazione dei rapporti tra *nomos* e narrazione. La dimensione giuridica (qui definita come *nomos*) si costituisce in complesso universo normativo, in cui regole e principi, istituzioni formali e convenzioni dell'ordine sociale convivono con le narrazioni che ad esse attribuiscono significato. Diritto e narrazione sono inscindibilmente e strutturalmente tra loro vincolati: «per ogni costituzione c'è un'epica, per ogni decalogo una scrittura»; «ogni prescrizione esige di essere collocata all'interno di un discorso, ossia di essere fornita di una storia e di un destino, di un inizio e di una spiegazione. Allo stesso modo, ogni narrazione esige di essere compresa da una prospettiva prescrittiva». Questa impostazione comporta una radicale revisione del modo di intendere il processo giusgenerativo, ossia il processo di creazione del significato giuridico: esso non necessariamente presuppone uno Stato, ma sicuramente ha sempre luogo attraverso un *medium* culturale e si definisce concretamente attraverso una pluralità di comunità interpretative. «Ciò significa riconoscere che quasi certamente esisteranno differenti comunità interpretative che genereranno risposte distinte ad ogni problema normativo che presenti una certa complessità sostanziale» (58). Per questa via si introduce criticamente una radicale dicotomia tra due forme di organizzazione sociale del diritto, rispettivamente come potere, ovvero come significato



e si fa conseguentemente della contrapposizione autorità/interpretazione il dispositivo concettuale di differenziazione tra i plurali universi normativi esistenti <sup>(59)</sup>. In questa prospettiva, ancora, la giurisprudenza è qualificata come testo secondario ed i giudici sono inseriti, nella concretezza della dimensione storica, in una tensione tra istanze giurispaziche ed istanze regolative: da un lato essi possono far ricorso alla violenza, distruggendo, rispetto al significato affermato (ossia rispetto a *quel* significato che essi attribuiscono al diritto), tutti i mondi normativi possibili che si diano come alternativi; dall'altro essi possono privilegiare una soluzione meramente regolativa tra i diversi universi normativi.

L'interpretazione proposta da Cover sulla compartecipazione di normativo e narrativo è sicuramente debitrice dell'argomento teologico ed in specie della tradizionale distinzione che nell'ermeneutica ebraica si pone tra Halakah e Haggadah, la prima intesa quale interpretazione normativa produttiva di effetti giuridici, la seconda quale interpretazione narrativa; entrambe costitutive del discorso rabbinico sulle questioni poste dalla Torah. Così si giustifica anche l'utilizzo proprio del vocabolo greco "nomos" per designare l'universo normativo come sopra definito: nomos è, infatti, il termine che nella versione dei Settanta traduce la parola ebraica Torah.

Muovendo da questa ineludibile radice teologica, come cifra costitutiva del canone Occidentale, vi è chi ha proposto di ridenominare l'approccio interdisciplinare, sostituendo al termine diritto (che recherebbe in sé il tradimento storico delle origini messo in atto dal positivismo) la parola Legge, di cui viene recuperata la strutturale estensione semantica e figurativa <sup>(60)</sup>.

L'associazione del diritto (o della Legge come nella prospettiva poc'anzi ricordata) alla narrativa viene ulteriormente coltivata in sede di comparazione giuridica, facendo della comparazione l'ambito privilegiato per il discorso multidisciplinare <sup>(61)</sup>. A venire in luce è proprio la costruzione narrativa che sostanzia il processo di genesi e di identificazione delle tradizioni giuridiche. Nella dimensione più propriamente sistemologica si riscopre il gradiente strategico proprio delle narrazioni che consentono di definire il canone del "tramandabile", l'individuazione di ciò che è "tradizione". Si è rilevato come «la rappresentazione del nomos si collega ad una consapevole lettura del tempo ed, insieme, coerentemente si strutturano in un discorso sulla tradizione, ossia su quanto è emblematicamente tramandabile» <sup>(62)</sup>. La considerazione specifica delle diverse politiche della memoria che hanno dato forma e sostanza alle tradizioni ha, inoltre e conclusivamente, consentito di collegare gli studi comparatistici non solo con il dato culturale portato e sedimentato nella letteratura, ma con argomenti squisitamente geopolitici, mostrando come la mappatura del mondo in sistemi e famiglie storicamente definiti si risolva non già in un dato aprioristico obiettivamente apprezzabile e misurabile, ma, tutto al contrario, nel prodotto di una consapevole operazione intellettuale e culturale, dunque in un progetto strategico <sup>(63)</sup>.

-----  
(1) Per la rilevanza delle scienze umanistiche nell'apprendimento del diritto e per la qualificazione del diritto stesso come scienza dello spirito, Monateri, *Deep Inside the Bramble Bush - Complex Orders and Humanities*, *Cardozo Electronic Law Journal*, 13, 2007, 1-12. Di recente e con enfasi si è espresso sul punto Gary Watt, affermando che «The law is a discipline of letters, a discipline concerned with words and with ways of weaving words into texts. It is therefore assumed that law can learn from other disciplines concerned with letters and texts including such disciplines as literary studies, history, rhetoric, classics and theology»; G. Watt, *Equity Stirring. The Story of Justice Beyond Law*, Oxford, 2009, 16.

(2) John Henry Wigmore (1863-1943) fu Dean della Northwestern Law School (1901-1929) dopo aver insegnato alla Keio University di Tokyo.

(3) Espressamente «The novel - the true art of fiction - is a catalogue of life characters and the lawyer must know human nature. He must deal understandingly with its types, its motives. These cannot find - all of them - close around him; life is not enough, the range is not broad enough for him to learn them by personal experience before he needs to use them. For this learning, then, he must go to fiction, which is the gallery of life's portraits»; Wigmore, *A list of One Hundred Legal Novels*, *Illinois Law Review* 2, 1908, 574, repr. in *Illinois Law Review* 26, 1922, 31.

(4) «A special general professional duty to be familiar with those features of his profession which have been taken up into thought and literature»; Wigmore, *op. ult. cit.*, 28.

(5) In particolare Wigmore individua quattro categorie di testi letterari rilevanti ai fini descritti nel testo:

- (A) Novels in which some trial scene is described - perhaps including a skilful cross-examination;
- (B) Novels in which the typical traits of a lawyer or judge, or the ways of professional life, are portrayed;
- (C) Novels in which the methods of law in the prosecution and punishment of crime are delineated; and
- (D) Novels in which some point of law, affecting the rights or the conduct of the personages, enters into the plot.

(6) Ovviamente il riferimento è a Cardozo, *Law and Literature and other essays and addresses*, New York, 1931.

(7) Cardozo inizia il proprio discorso proprio mettendo in luce una generale «misconception of the true significance of literature, or more accurately perhaps, of literary style»; Cardozo, *op. ult. cit.*, 1.

- (8) «Form is not something added to substance as a mere protuberant adornment. The two are fused into a unity»; Cardozo, *op. ult. cit.*, 5.
- (9) Ecco i tipi enucleati dal giurista: «There is the type magisterial or imperative; the type laconic or sententious; the type conversational or homely; the type refined or artificial, smelling the lamp, verging at times upon preciousness or euphuism; the type demonstrative or persuasive; and finally the type tonsorial or agglutinative, so called from the shears and the pastepot which are its implements and emblems»; Cardozo, *op. ult. cit.*, 10.
- (10) B.N. Cardozo, *The Nature of Judicial Process*, Yale, 1921.
- (11) E. London, *The World of Law, Vol. I The Law in Literature, Vol. II The Law as Literature*, New York, 1960.
- (12) Sir William Holdsworth (1871-1944) fu Vinerian Professor of English Law alla Oxford University e, come noto, autore della monumentale opera in 17 volumi, pubblicati tra il 1903 ed il 1966, *History of English Law*.
- (13) W. Holdsworth, *Charles Dickens as a Legal Historian*, New Haven, 1928. Holdsworth precisa al riguardo il rapporto di complementarietà tra storia in generale (e storia del diritto in particolare) e letteratura: «It is always difficult for the legal historian, or, indeed, for any historian, to reconstruct the atmosphere of the period with which he is dealing. From a study of statutes, decided cases, and textbooks we can get a record of what things were actually done. Courts with a certain jurisdiction were established and began to function, the lawyers were educated and organized, and conducted their practices in a particular way, legal rules were originated in certain directions. But it is difficult to get from these authorities an account of how the men of any given period did these things, a picture of the men themselves, or an impression of the contemporary background and the actual scene; and without such an account or such a picture or such an impression our history of events and movements and technical doctrines is very lifeless story»; Holdsworth, *op. ult. cit.*, 3.
- (14) «What Dickens is concerned with is the machinery by which the law is enforced, the men who enforced it, the conditions in which these men lived and the actual effects of the rules of law, substantive and adjective, upon the men and the women of his day. Hence we get in his books that account of the human side of the rules of law and their working, which is essential to the legal historian»; Holdsworth, *op. ult. cit.*, 7. Ed ancora «There are two main reasons why Dickens's pictures of the courts, the lawyers, and the law of his day have this unique value. In the first place, they give us information which can get nowhere else. In the second place these pictures were painted by a man with extraordinary powers of observation, who had first-hand information»; Holdsworth, *op. ult. cit.*, 2-3.
- (15) Tanto che Holdsworth conclude il proprio lavoro con queste affermazioni: «I hope it will be agreed that they prove the truth of my opening statement, that they give us information to which we look in vain in the regular authorities; and that they justify my contention that the extent, the variety, and the accuracy of this information entitles us to reckon one of the greatest of our English novelists as a member of the select band of our legal historians»; Holdsworth, *op. cit.*, 148.
- (16) Le opere citabili al riguardo si ispirano ad entrambe le prospettive che verranno poi definite come di *law in literature* e di *law as literature*. Rientrano nel primo campo di indagine Ascoli-Levi, *Il diritto privato nel teatro contemporaneo francese e italiano*, RDC, VI, 1914, 145-203; Calamandrei, *Le lettere e il processo civile*, RDPC, 1924, I, 202-204; Vacca, *Il diritto sperimentale*, Torino, 1923. L'analisi del linguaggio normativo e la soluzione dei problemi interpretativi ricorrendo all'ausilio di tecniche letterarie emergono come problemi in Brunelli, *Il fatto illecito e il fatto immorale di fronte al diritto positivo*, 1906; L. Tumati, *La poesia nel diritto*, RIF, 1927, III, 261-272.
- (17) A. D'Amato, *La letteratura e la vita del diritto*, Milano, 1936.
- (18) Scrive D'Amato: «ogniquale volta il diritto, anche normativo e costituito, è in piena armonia collo spirito generale dell'umanità e risponde al ritmo della coscienza collettiva, la letteratura lungi dal contraddirlo lo segue nelle sue fasi, e ogniquale volta temporeggia prima di evolversi e di affermarsi in una norma del vivere sociale, la letteratura riesce a precorrerlo, quasi termometro delle sensibilità giuridiche di un popolo. La letteratura stimolata dall'intuizione che precorre i fatti compiuti, può trovare nel fondo della coscienza la più larga base atta a preparare il diritto che sarà codificato dal legislatore: il diritto che sanzionerà quelle aspirazioni laddove esse si impongano e ritoccherà gli istituti laddove non rispondano più a quelli dell'opinione necessitatis che rispecchia le vere esigenze della vita sociale».
- (19) In specie scrive Pergolesi che «la letteratura nei suoi generi, e specialmente quello narrativo e drammatico, traendo dalla vita stessa il suo contenuto, non può non comprendere in sé un complesso e vario materiale giuridico: e così di fatto il diritto nella letteratura appare giustificato come oggetto di studio serio, e direi anche scientifico (...). Intendo dire l'importanza che il testo ha per la storia del diritto, non tanto per la storia del diritto per così dire tecnico, cioè per la conoscenza delle norme astratte



(...), ma per il diritto pratico, cioè per il diritto come effettivamente si esplica nella vita, come è inteso, applicato, valutato, desiderato dal popolo»; F. Pergolesi, *Il diritto nella letteratura*, AG, 1927, 1277-1278.

(20) Nota Pergolesi: «Il materiale da utilizzare è immenso, poiché come nella intersoggettività dei rapporti della vita comune facciamo continuamente diritto anche senza accorgercene, ugualmente la letteratura - che questa vita riflette - si trova permeata dal diritto. Alcune opere hanno per trama esclusivamente o principalmente un problema giuridico o un ambiente giudiziario; altre profilano di scorcio o come motivi collaterali questioni di diritto; altre ancora contengono appena degli spunti o accenni, capaci tuttavia alle volte di aprire uno spiraglio su tutta una concezione del mondo legale»; F. Pergolesi, *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*, Bologna, 1956, 15.

(21) Tra le altre, vengono prese in considerazione le opere di Manzoni, Pirandello, Deledda, Bacchelli, Perri, Moliere, Goethe e più analiticamente e dal punto di vista metodologico, Pergolesi evidenzia come il criterio di selezione del materiale letterario da esaminare possa variare «ci si potrebbe limitare ad un solo autore, o a più autori di una stessa nazione, o di uno stesso genere letterario; oppure l'esame potrebbe rivolgersi ad un determinato argomento ed istituto o ad un gruppo di essi; o ad un ramo speciale del diritto (diritto processuale, civile, penale, finanziario, agrario, del lavoro)»; Pergolesi, *op. cit.*, 16-19.

(22) Kelsen, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, Leipzig, 1905.

(23) Jellinek, *Ausgewählte Schriften und Reden*, Berlin, 1911.

(24) Kohler, *Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz*, Berlin, 1919.

(25) Fehr, *Das Recht in der Dichtung*, Bern, 1931 e *Id., Die Dichtung in Recht*, Bern, 1936.

(26) Radbruch, *Psicologia del sentimento giuridico dei popoli*, RIF, 1938, 241-251. Qui il giurista si propone di analizzare le diverse specie del sentimento giuridico delle Nazioni che trova la sua più spontanea espressione nella poesia e nella letteratura. Così la concezione russa del diritto ha trovato la sua più efficace figurazione nella poesia di Tolstoj, che mette in scena lo smascheramento del mondo giuridico quale mondo illusorio privo di sostanza in cui uomini che sono soltanto ombre senza sangue giudicano su altri uomini, nei quali essi vedono pallide ombre di astrazioni giuridiche. In Francia l'enfatica affermazione dell'idea di diritto rappresenta l'estremo opposto alla negativa filosofia del diritto russa: la mentalità francese sarebbe contraddistinta da una specifica inclinazione alla più razionalistica di tutte le forme culturali, appunto il diritto. Il pensiero pangiuristico che definisce l'esperienza francese sarebbe, poi, nettamente distinto dal sentimento del diritto inglese come il sobrio linguaggio delle parole è contrapposto al risonante pathos delle idee.

(27) Schmitt, *Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel*, Dusseldorf, 1956. Per un brillante commento che si inserisce proprio nell'ambito degli studi di diritto e letteratura, Monateri, *Sovereign Ambiguity - From Hamlet to Benjamin via Eliot and Schmitt*, *Anglistik. International Journal of Legal Studies*, 20.2, 2009, 121-130.

(28) Rientrano nel canone bibliografico *Billy Budd, Sailor* di Melville, *The Merchant of Venice* di William Shakespeare, *Bleak House* e *Great Expectations* di Charles Dickens, *L'Etranger* di Albert Camus, *Der Process* di Kafka.

(29) Weisberg, *Poethics and other Strategies of Law and Literature*, New York, 1992. La produzione di Weisberg è imponente. Tra le principali opere: *The Failure of the Word: The Lawyer as Protagonist in Modern Fiction*, Yale, 1989; *Vichy Law and the Holocaust in France*, Amsterdam, 1996; *When Lawyers write*, 1987; *Wigmore, and the Law and Literature Movement*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 177, 2006; *The Legal Speaker and Writer at the New Millennium, with an Application to Justice Souter*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 67, 2003; *Nietzsche's Hermeneutics: Good and Bad Interpreters of Texts*, *Cardozo Legal Studies Research* n. 99, 2004.

(30) Tra le più significative opere di James Boyd White è possibile annoverare Boyd White, *The Legal Imagination*, Chicago, 1973; *When words lose their meaning*, Chicago, 1994; *Justice as Translation*, Chicago, 1990; *Acts of Hope. Creating Authority in Literature, Law, and Politics*, Chicago, 1994; *The Edge of Meaning*, Chicago, 2001; *Living Speech*, Princeton, 2006.

(31) Posner, *Law and Literature: A Relation reargued*, *Virginia Law Review*, 72, 1986, 1351; *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, Cambridge MA, 1988, successivamente riedito ed ampliato nel 1998 ed ancora, come terza edizione, nel 2009.

(32) Tra cui *Yale Journal of Law and Humanities*; *Law, Culture and the Humanities*; *Law and Humanities*; *Polemos*, *Rivista di diritto, politica e cultura*.

(33) Si considerino i numerosi riferimenti a materiale online di diverso genere indicati in <http://lawlit.blogspot.com/>.

- (34) Ian Ward è Professor of Law alla Newcastle Law School. La produzione di Ian Ward che si riferisce all'indirizzo law and literature è copiosa: Ward, *Law and Literature. Possibilities and Perspectives*, Cambridge, 1995; Id., *Casting Down Imaginations: Politics and Poetry in the English Republic*, *The Journal of Legal History*, 2000, 3, 101-114; Id., *The Case of Helen Huntington*, *Criticism*, 2008, 2, 151-182; Id., *Emily Brontë and the terrorist Imagination*, *English Studies*, 2008, 5, 524-551; Id., *The Rochester Wives*, *Law and Humanities*, 2008, 2.1, 99-130; Id., *Marriage Law and Practice in the Long Eighteenth Century. A Reassessment. Living in Sin: Cohabiting as Husband and Wife in Nineteenth Century England*, *Law and Humanities*, 2010, 4.1, 149-154 .
- (35) I. Ward, *Shakespeare and the Legal Imagination*, London, 1999, 1. Sui medesimi temi, ossia sul rapporto tra immaginazione politica, letteratura e definizione
- (36) I. Ward, *Law, Text and Terror*, Cambridge, 2009.
- (37) Costas Douzinas è Professor of Law e Direttore del Birbeck Institute for Humanities.
- (38) «An entity, work or field can claim unity only if it can be clearly delineated from outside (...) and power is legitimate only if it follows the law, nomos, and if nomos follows logos»; Douzinas-Warrington-McVeigh, *Postmodern Jurisprudence. The Law of Text in the Texts of Law*, London, 1991, 26-27.
- (39) «Logonomocentrism attends to represent a fissured sociality in the image of a representative homology arbitrated by reason. These becomes possible through the textual reversal of cause and effect (metalepsis), the projection of individual interests into the common good (synecdoche) and finally through the totalising substitution of reason and justice for conflict and difference (metaphor)»; Douzinas-Warrington-McVeigh, *op. cit.*, 149.
- (40) Douzinas-Warrington-McVeigh, *op. loc. ult. cit.*
- (41) Douzinas-Warrington-McVeigh, *op. cit.*, X.
- (42) M. Aristodemou, *Law and Literature. Journeys from Her to Eternity*, Oxford, 2001.
- (43) A. Gearey, *Law and Aesthetics*, Oxford, 2001.
- (44) Il testo fondamentale è P. Goodrich, *Languages of Law. From Logics of Memory to Nomadic Masks*, London, 1990. La produzione di Peter Goodrich è sterminata. Per ulteriori riferimenti - pur riduttivi rispetto al totalità della produzione - si rinvia alle citazioni inserite in bibliografia.
- (45) Gary Watt e Paul Raffield sono professors of Law alla Warwick School of Law e General Editors della rivista *Law and Humanities*.
- (46) G. Watt, *op. cit.*, 1.
- (47) G. Watt, *op. cit.*, 17.
- (48) Raffield, *The Inner Temple reveals (1561-62) and the Elizabethan rhetoric of signs: legal iconography at the early modern Inns of Court*, in Archer-Goldring-Knight, *The Intellectual and Cultural World of the Early Modern Inns of Court*, Manchester, 2011, 32-50; Id., *Shakespeare's Imaginary Constitution: Late-Elizabethan Politics and the Theatre of Law*, Oxford, 2010; Id., *The ancient constitution, common law and the idyll of Albion: law and lawyers in Henry IV, parts 1 and 2*, *Law And Literature*, 22 (1), 2010, 18-47; Id., *The comedy of errors and the meaning of contract*, *Law and Humanities* 3 (2), 2009, 207-229; Id., *Images and culture in Early Modern England*, Cambridge, 2004.
- (49) Si veda Dolin, *A Critical Introduction to Law and Literature*, Cambridge, 2007, che dedica un apposito capitolo al tema " *Law and Literature in History*"; Sheen-Hutson, *Literature, Politics and Law in Renaissance England*, New York, 2005; ancora le diverse riflessioni che sono state condotte in ordine alla rilevanza che la rappresentazione di opere teatrali durante i Revels ebbe nel costituire la comunità esclusiva degli Inns of Court; Costantini, *La Legge e il tempio. Storia comparata della giustizia inglese*, Roma, 2007; Raffield, *The Separate Art Worlds of Dreamland and Drunkenness: Elizabethan Revels at the Inns of Court*, *Law and Critique*, 1997, 8, 163-188.
- (50) Sage Heinzelman-Batshaw Wiseman (eds.), *Representing Women. Law, Literature and Feminism*, Durham, 1994; Heilbrun-Resnik, *Law, Literature and Feminism*, in St. Joan-Bennington McElhiney, *Beyond Portia: Women, Law and Literature in the United States*, Boston, 1997, 11; R. West, *Caring for Justice*, New York, 1997.
- (51) Nussbaum, *Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature*, New York, 1990.

- (52) Costantini, *Comparazione giuridica, ontologia politica e rappresentazione*, *Polemos*, 2010, 131-158.
- (53) Si veda il progetto internazionale diretto dalla prof.ssa Daniela Carpi (anglista) e dal prof. Pier Giuseppe Monateri (giurista), *Equity and the Law. The Concept of Equity in English Literature and Law*, (<http://equity.lawliterature.eu/>).
- (54) In [http://www.frg.eur.nl/arw/sectie\\_rechtstheorie/european\\_network\\_for\\_law\\_and\\_literature/](http://www.frg.eur.nl/arw/sectie_rechtstheorie/european_network_for_law_and_literature/).
- (55) In <http://littrett.uib.no/index.php?ID=Nyheter&lang=Eng>.
- (56) In <http://www.aidel.it/>.
- (57) Questo è l'intento programmatico della rivista che emerge dalla quarta di copertina.
- (58) Cover, *Nomos e Narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Torino, 2008, 61.
- (59) Sostiene, infatti, Cover che «I precetti dell'autorità possono avere una validità nazionale o almeno potrebbe averla il testo che attribuisce autorità le norme. Tuttavia, il significato di un testo del genere viene sempre "essenzialmente contestato" nella misura in cui esso dipende dalle differenti e divergenti tradizioni narrative presenti all'interno di una nazione»; Cover, *op. ult. cit.*, 34.
- (60) Particolarmente rilevanti sono al riguardo gli argomenti di Monateri.
- (61) Monateri, *Comparer les comparaisons, Le problème de la légitimité culturelle et le nomos du droit*, *Opinio Juris*, 1.1, 2009, 1-37; Id., *Black Gaius: A Quest for the Multicultural Origins of the Western Legal Tradition*, *Hastings Law Journal*, 1.3, 2000, 479-564; Marini, *Diritto e politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, *Polemos*, 2010, 31; Costantini, *Spazialità, geografie politiche e rappresentazioni giuridiche*, *Polemos*, 2010, 116; Id., *La Legge e il Tempio. Storia comparata della giustizia inglese*, cit.; Id., *Comparazione giuridica, ontologia politica e rappresentazione*, cit.
- (62) Costantini, *Spazialità, geografie politiche e rappresentazioni giuridiche*, *Polemos*, 2010, 116.
- (63) Costantini, *Comparazione giuridica, ontologia politica e rappresentazione*, cit.; Id., *L'anima apologetica della comparazione e la "geopolitica" del diritto. Riflessioni in margine alla fondazione della tradizione giuridica occidentale*, *RCDP*, 2005, 183.